ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

15 Ottobre 2020

Ordine del giorno:

- Approvazione del nuovo Statuto.
- Varie ed eventuali

Alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la Sede della "Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana", si è tenuta l'Assemblea dei Soci nel rispetto delle normative COVID 19, al fine di deliberare l'approvazione del nuovo Statuto.

Il nuovo Statuto si adegua alle disposizioni dell'Art. 4 della Legge Nazionale n° 117 del 2017 denominata "Codice del Terzo Settore".

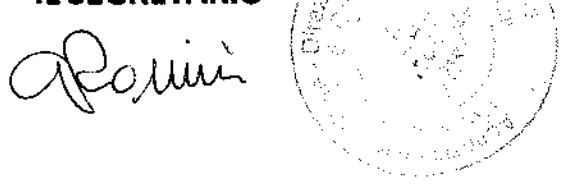
Il Presidente dell'Associazione Dario Andrian, illustra in modo dettagliato articolo per articolo, l'insieme del nuovo Statuto.

Alcuni Soci hanno richiesto delucidazioni su alcuni articoli, ricevendo puntuale ed esauriente spiegazione da parte del Presidente stesso. Gli interpellanti si sono successivamente dichiarati soddisfatti delle spiegazioni ricevute.

Nelle "varie ed eventuali" nulla da discutere.

Il Presidente mette in votazione il nuovo Statuto, che viene approvato all'unanimità.

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO  **IL PRESIDENTE**

REGISTRATO A GRUGNASCO IL 27.01.2020
N. 1856 Serie 3 Euro/cen € 0,00
(zero,00) esente ODV
.....) di cui €.....
per tassa [illegible]

p. L'ISTRUTTORE PROVVISTO (*)
Paola Lazzi
FUNZIONARIO TRIBUTARIO
(Ufficiale

* firma [illegible] Provinciale
Paola Lazzi

REGISTRATO A CERVIGNANO
N. [illegible] SERIE "A"
ALLA POS. N. 1856 POS. 3

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 83 c.5 D. Lgs 117/2017 e smi

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA – ODV

Art. 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E' costituita una Associazione di Volontariato, non riconosciuta, denominata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" (di seguito denominata Associazione) appartenente agli Enti del Terzo Settore di cui all'Art. 4 del D.Lg. n° 117 del 3 Luglio 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), con sede legale nel Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) in Via del Giardino n° 1, con durata illimitata.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto.

Art. 2
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE ED OGGETTO SOCIALE

La "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale relative al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti dalla patologia diabetica in ogni suo aspetto e sindromi metaboliche (di seguito indicati rispettivamente come – diabetici e diabete) e delle loro Famiglie, mediante lo svolgimento in loro favore, in forma di azione volontaria, di interventi e servizi sociali di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
I soggetti indicati come - diabetici – di seguito si intendono sempre in relazione e collaborazione con la propria Famiglia.

Tra gli interventi e servizi sociali che l'Associazione persegue conformemente alla Legge sopra citata, rientrano:

- la promozione, con ogni mezzo, della conoscenza del diabete, sia negli aspetti patologici che psicologici, al fine di favorirne la prevenzione e la gestione della malattia;
- l'istruzione e l'educazione dei diabetici, delle famiglie e della popolazione in generale, sulla problematica sociale del diabete, coinvolgendo altresì gli Organismi Istituzionali, Professionisti Sanitari e non, anche interdisciplinari;
- la sensibilizzazione degli Organismi Sociali, Sanitari, Politici ed Amministrativi, al fine
- di favorire la prevenzione ed il miglioramento della qualità di vita ed assistenza dei diabetici;
- la promozione ed un concreto supporto e solidarietà alle Famiglie di diabetici;
- favorire il collegamento e la cooperazione con tutte le Associazioni italiane e straniere, che perseguono analoghe finalità in relazione al diabete;
- l'informazione e la prevenzione mediante "screening" che permettano l'approfondimento dei vari aspetti anche di dettaglio sul diabete verso la popolazione, detenendo ed utilizzando altresì strumenti e presidi medici, sia presso la Sede sociale dell'Associazione che fuori Sede;

- La programmazione, l'organizzazione e la gestione di "Corsi Residenziali" per gli Associati affetti da diabete.
- la programmazione, gestione, amministrazione ed operatività del "Consultorio Diabetologico Sperimentale Regionale" con Sede nel Comune di San Giorgio Di Nogaro (UD) in Via del Giardino n° 1;
- l'organizzazione, la gestione, la formazione e successiva operatività dei "Diabetici Guida" Associati e non, presso la Sede dell'Associazione e del "Consultorio Diabetologico Sperimentale Regionale";
- la tutela, durante lo svolgimento delle attività sociali, in tutte le forme possibili, degli interessi materiali, morali e giuridici degli Associati Volontari, provvedendo alla loro difesa attraverso ogni opportuna azione giudiziaria;
- attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le attività di interesse generale dell'Associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori ed il Pubblico;
- esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Le attività sopra elencate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui al Decreto legislativo n° 117/17 - Art. 5 comma 1 lettere da "a" a "z" del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati e di persone aderenti agli Enti Associati.

b - prestazioni socio –sanitarie;

c - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n° 129 del 06.06.2001 e successive modificazioni;

d – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28.03.2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h – ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Art. 3
SOCI

Tutte le persone fisiche possono associarsi all' "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché

condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino gli scopi, s'impegnino a partecipare secondo le proprie possibilità/disponibilità alle attività sociali e ad osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali.

Il numero degli Associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

E' prevista l'ammissione come Soci di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che non devono essere superiori al 50% del numero delle ODV.

E' compito dell'Organo di Amministrazione, ovvero dei suoi componenti da esso delegati, di esaminare ed esprimersi entro 60 giorni in merito alla domanda di ammissione, verificando altresì che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.
Il diniego deve essere comunicato all'interessato, in caso contrario il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale cui si pronuncerà in via definitiva l'Organo di Amministrazione, alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

L'adesione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.

L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dall' Organo di Amministrazione.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile, ne frazionabile, ne ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Art. 4
SOCI VOLONTARI

I Volontari Attivi nell'Associazione sono Soci che per loro libera scelta svolgono attività loro confacenti, a favore della Comunità e del bene Comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività in seno all'Associazione viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività degli stessi non viene retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Soci Volontari Attivi possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, oltre che secondo

quanto stabilito dall'Art. 17 del D. Lgs. 117/17, escludendo i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Socio Volontario Attivo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i Soci Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di Volontariato, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi.

Art. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- di essere informati sulle attività della stessa e controllarne l'andamento, nel rispetto delle modalità previste;
- di prendere parte e votare alle Assemblee;
- di prendere visione dei Bilanci, esaminare i Libri Sociali e consultare i Verbali;
- di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali;
- I Soci in regola con l'adesione e con il versamento della quota Associativa da almeno tre mesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", si perde per:

- recesso;
- decadenza per morosità deliberata dall' Organo di Amministrazione.
 Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- esclusione che potrà essere deliberata dall' Organo di Amministrazione su proposta del Revisore Legale dei Conti, qualora venga constatato:
 un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'Associazione, con l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Statutari;

La perdita della qualifica di Associato ha efficacia per tutti i livelli e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica Associativa.

Il Socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV".

Art. 7
ORGANI SOCIALI

Sono Organi della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV":

- L'Assemblea dei Soci
- L' Organo di Amministrazione
- Il Presidente
- L' Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti.

L'Associazione potrà costituire delle Sedi filiali territoriali.

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei Soci in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non può essere nominato componente degli Organi della Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, chi è stato condannato ad una pena definitiva che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le Cariche Sociali sono gratuite. I componenti degli Organi Sociali della Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo Politico e Programmatico della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV".

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti Soci in regola con la domanda di iscrizione ed il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via Ordinaria, una volta all'anno ed in via Straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (esposizione di avviso di convocazione presso la Sede sociale, posta ordinaria, mail, pec, sms cell.).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno una ora

dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni sono palesi. Per le Cariche Sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea dei Soci della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", ha i seguenti compiti:

- fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'Associazione;
- approvare il programma di attività proposto dall' Organo di Amministrazione;
- eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vice Presidenti e i componenti dell'Organo di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
- eleggere e revocare il Revisore Legale dei Conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- stabilire, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la misura della quota sociale dovuta dai Soci;
- approvare il Bilancio Consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale Bilancio Sociale nonché il Bilancio Preventivo;
- provvedere, in caso di mancanza di componenti dell'Organo di Amministrazione, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i Soci della Associazione.
- I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione;
- deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandatole dalla Legge o per Statuto, o sottoposta al suo esame dall' Organo di Amministrazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", in libera visione a tutti i Soci.

Art. 9
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L' Organo di Amministrazione è l'organo di direzione della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti tra nove e undici (9-11), eletti dall'Assemblea dei Soci al proprio interno.

I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L' Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed è convocato ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

L' Organo di Amministrazione della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", ha i seguenti compiti:

- coordinare i lavori e l'azione dell'Associazione e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
- proporre all' Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative della Associazione, vigilando sulla loro realizzazione;
- deliberare eventuali modifiche allo Statuto della Associazione stessa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predispone il progetto dei Bilanci Consuntivo, Preventivo e del Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
- assumere Collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
- ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando oltre alle informazioni previste nel co. 6 dell'Art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente e congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il funzionamento dell'Organo di Amministrazione può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Art.10
IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza politica della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLABASSA FRIULANA - ODV" e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dall' Organo di Amministrazione.

Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori:

- il libro dei Soci;
- il libro dei Soci Volontari Attivi;
- il libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- il libro delle delibere di eventuali Organi di Controllo.

In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

Il Presidente può delegare al Vice Presidente od ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare Procuratori per singoli atti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente dell'Organo di Amministrazione anagraficamente più anziano.

Art. 11
ORGANO DI CONTROLLO

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo Settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni previste dall' art. 30 c. 2 del D. Lgs.117/17.

Art. 12
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma c1 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legali dei Conti.

Art. 13
PATRIMONIO

Il Patrimonio della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all' "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale, materiali ed immateriali ad essa facenti capo.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto alla "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, ai propri Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 14
RISORSE ECONOMICHE

La "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- contributi dei Soci;
- contributi dai Privati;
- contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni Pubbliche e Private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- contributi da Organismi Nazionali ed Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C., destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità del presente Statuto;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

I beni così acquisiti vanno intestati alla "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", nei termini di Legge;

Art. 15
BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il Bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo di Gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione,

entro il 30 Aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio Consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al Bilancio Sociale da predisporsi sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

Il Bilancio Consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore Legale dei Conti o se al verificarsi delle condizioni dall'Organo di Controllo, se previsto.

All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il Bilancio Preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Bilancio Consuntivo deve essere messo a disposizione del Revisore Legale dei Conti e dell'eventuale Organo di Controllo se previsto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio Consuntivo deve essere depositato presso la sede della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", almeno 15 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni Socio.

Art. 16
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV", possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dall'Organo di Amministrazione o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno una ora dopo la prima, le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Art. 17
SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento della "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" e la devoluzione del Patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo alla "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di Utilità Sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 18
CONVENZIONI

Le convenzioni tra la 'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA - ODV" e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di ttuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la Sede della Associazione stessa.

Art. 19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15 Ottobre 2020

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**